

SENATO

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

22 dicembre 2009

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione [BERSELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio" (n. 143)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni**)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*PdL*), relatore per la 6^a Commissione, illustra, d'intesa con il senatore Mazzatorta, relatore per la 2^a Commissione, uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore [MAZZATORTA](#) (*LNP*), si associa integralmente ai rilievi e alle considerazioni svolte dal relatore Sciascia.

Il senatore [DIVINA](#) (*LNP*), nell'esprimere pieno apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata, ritiene che sarebbe opportuna una maggiore riflessione sul regime giuridico spettante alle piccole cooperative. Esprime particolare apprezzamento per il parere nella parte in cui si consiglia di consentire l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale anche a soggetti in possesso di diploma e che abbiano esercitato proficuamente attività contabile per almeno quindici anni.

Il senatore [BARBOLINI](#) (*PD*) motiva il voto di astensione della propria parte politica esprimendo rammarico per il mancato svolgimento di un'approfondita discussione di merito, pur riconoscendo lo scrupolo con il quale i relatori hanno lavorato alla predisposizione dello schema di parere.

Manifesta comunque apprezzamento per il riferimento alle piccole società, come quelle a responsabilità limitata, che reputa meritevoli di particolare attenzione, soprattutto in considerazione degli obblighi e degli oneri economici derivanti dal provvedimento, nell'ottica di commisurarli alla dimensione economica della compagine societaria.

Successivamente dichiara che avrebbe apprezzato l'inserimento nello schema di parere di indicazioni sulla necessità di garantire l'indipendenza e la trasparenza delle autorità di

vigilanza nel settore delle revisioni legali, sia nella scelta dei responsabili incaricati di svolgere le attività di controllo sia consentendo al Parlamento la migliore valutazione possibile sulla pianificazione e programmazione di tali funzioni.

Il senatore **COSTA** (*PdL*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica e apprezza gli approfondimenti contenuti nello schema di parere, esprimendo in particolare condivisione per la proposta di subordinare l'accesso all'Albo dei revisori al previo espletamento di un periodo di tirocinio di quindici anni, che egli ritiene congruo considerato anche l'elevato livello di qualificazione professionale dei soggetti che già attualmente svolgono in Italia attività di revisione.

Reputa poi eccessive le preoccupazioni sui costi legati all'esercizio delle funzioni di controllo da parte degli organi interni e di revisione, considerato che nella pratica anche le società cooperative di minori dimensioni riescono a far fronte ai costi di funzionamento di tali organi e che il compenso corrisposto ai revisori è commisurato alla dimensione dell'azienda.

Il senatore **LANNUTTI** (*IdV*) preannuncia il proprio voto di astensione, pur manifestando apprezzamento per lo schema di parere predisposto dai relatori, il quale si muove comunque entro i limiti strettissimi previsti dai criteri di recepimento della direttiva. Ravvisa infine la necessità che sia rafforzata l'attività di controllo preventivo sulla gestione contabile e finanziaria delle società, poiché l'esperienza concreta dimostra che essa non è stata svolta nei più importanti casi di dissesti finanziari verificatisi in Italia.

La proposta di parere favorevole con osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 143

Le Commissioni esaminato il provvedimento esprimono parere favorevole con le seguenti considerazioni.

Lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame concernente l'attuazione della direttiva CEE per la revisione legale dei conti annuali e consolidati costituisce, sicuramente, un provvedimento di grande rilevanza per il complesso settore della revisione legale dei conti. Il giudizio su di esso non può essere che positivo, *in primis* perché riunisce in un organico testo le molte norme in materia, oggi sparse in più provvedimenti a volte non proprio perfettamente collimanti, consentendo, quindi, un (quasi) completo quadro della revisione contabile sia essa effettuata da persone fisiche che da società.

Il provvedimento inoltre determina - positivamente - l'obbligo di svolgere la revisione secondo i principi delineati a livello europeo dalle apposite Commissioni secondo *standards* di riferimento comunitari, comprendendosi in essi - fatto più che positivo - anche i nuovi obblighi recepiti dall'articolo 29 della Direttiva e trasfusi all'articolo 20 dello schema del decreto in esame in materia di controllo della qualità.

Tutto ciò premesso si segnalano alcune modifiche che potrebbero essere apportate al fine del miglioramento della normativa.

a) Art.2 – Abilitazione all' esercizio della revisione legale.

1) L' articolo 11 della Direttiva (titolato: esperienza di lunga durata) prevede la possibilità che possano adire all' esame di idoneità professionale anche coloro che abbiano lodevolmente esercitato attività professionale contabile per un periodo quindicennale. Si consiglia pertanto di apportare idonea modifica all'articolo 2 consentendo l'accesso all'esame anche a soggetti in possesso di diploma e che abbiano esercitato (lodevolmente) attività contabile per almeno quindici anni.

2) Si ritiene opportuno introdurre già nel testo del provvedimento in esame i casi di esonero dall' esame per revisore senza quindi attendere il decreto previsto dal successivo articolo 4 comma quarto.

In particolare andrebbe previsto che il superamento dell' esame che abilita all' esercizio dell' attività di dottore commercialista ed esperto contabile costituisca titolo idoneo per l' iscrizione nel nuovo registro revisori.

b) Articolo 34 - punto 26 nuovo articolo 2477 del codice civile.

1) Con disposizione di indubbia valenza l' ultimo comma dell'articolo 2477 prevede che, ove l'assemblea non provveda entro 30 giorni alla nomina del Collegio nei casi ovviamente in cui quest' organo sia divenuto obbligatorio, provvederà il competente Tribunale "su istanza di qualsiasi soggetto interessato". Per rendere più incisivo l' obbligo si propone di istituire una sanzione pecuniaria (ad esempio quella prevista dall' art. 24 primo comma lettera e) – da 10.000 a 500.000 euro) in capo alle società che non adempiano all' obbligo in argomento.

2) Il novellato articolo 2477 del codice civile prevede, per le società a responsabilità limitata, l' obbligo di istituire il Collegio sindacale anche – come dal comma terzo lettera c) – ove la società, per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei tre limiti previsti, vale a dire, oggi, 4 milioni di euro di attivo patrimoniale, 8,8 milioni di ricavi e 50 dipendenti (media annuale) occupati. Poiché tali limiti sono periodicamente rivisti in aumento va considerato che così operando un consistente numero di società restano fuori dal controllo operato dal Collegio sindacale.

Appare quindi opportuno introdurre nuove fattispecie dell'obbligo, quali:

Ø Per le società (S.r.l.) che utilizzano contributi o finanziamenti pubblici di rilevante importo, comunque superiore al patrimonio netto.

Ø Per le società (S.r.l.) che per due esercizi consecutivi rilevino debiti superiori tre volte all' ammontare del patrimonio netto.

c) Art. 34 - punto 35 – Modifiche all' art. 2543 del Codice Civile.

Il punto 35 dell'articolo in esame pone *ex novo* l'obbligo di istituzione del Collegio sindacale "per tutte le cooperative che fanno riferimento alla normativa delle società per azioni".

Si tratta, per tali società di rilevanti modifiche degli attuali parametri che prevedono l'istituzione del Collegio sindacale solo nelle ipotesi previste dall'articolo 2477, commi 5 e 6 del codice civile nonché quando la cooperativa abbia emesso strumenti finanziari non partecipativi.

Tenendo presente che, *ex. articolo 2409-bis* del codice civile, per le società cooperative che fanno riferimento alle società per azioni corre, comunque, l' obbligo di nomina di un revisione contabile, si ritiene che il nuovo obbligo, che non sembra, tra l' altro, trovare riscontro nella Direttiva, costituisca un onere non indifferente per tale tipo di società. Da qui

l' indicazione di mantenere nell' attuale formulazione il primo comma dell' articolo 2543 del codice civile.

d) Si segnala infine la necessità di una migliore formulazione del sistema delle sanzioni previsto dagli articoli da 23 a 29, in particolare distinguendo con chiarezza le ipotesi contravvenzionali da quelle delittuose, con riferimento soprattutto all'articolo 25 - che, sulla base delle sanzioni previste sembrerebbe qualificare il reato di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale come contravvenzione nella sua forma semplice, e come delitto nella sua forma aggravata - e all'articolo 28, che disciplina la condotta del responsabile della revisione legale o dei componenti dell'organo di amministrazione, soci o dipendenti della società di amministrazione legale che percepiscano un compenso illegittimo: anche in questo caso, infatti, non è chiaro se si tratti di delitto o contravvenzione, dal momento che la pena pecuniaria è qualificata come multa e quella detentiva come arresto.